

Riferimenti giurisprudenziali per distinguere tra colpa grave e colpa lieve

Cass. pen. Sez. IV Sent., 11/02/2020, n. 15258 (rv. 279242-02)

“In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, nel giudizio sulla gravità della colpa deve tenersi conto - oltre che delle specifiche condizioni del soggetto agente, del suo grado di specializzazione e della situazione specifica in cui si è trovato ad operare - della natura della regola cautelare violata, in quanto l’eventuale natura elastica della stessa, indicando un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, incide sulla esigibilità della condotta doverosa omessa, richiedendo il previo riconoscimento delle stesse da parte dell’agente. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 01/02/2019)”.

La Suprema Corte nella sentenza di cui alla massima traccia una ricostruzione storica dell’analisi del grado della colpa, mostrando come almeno un quarto di secolo il giudizio in ordine alla responsabilità del sanitario per illecito colposo di evento se ne è disinteressato, per poi successivamente renderlo elemento fondamentale tanto che è l’elaborazione giurisprudenziale ha tracciato importanti linee direttrici, in grado di offrire al giudice di merito sicuri riferimenti per un giudizio conforme a legge.

Stigmatizzando, afferma che danno rilievo giuridico al grado della colpa:

1. le previsioni rispettivamente dell’art. 43 c.p., art. 61 c.p., comma 1, n. 3 e art. 133 c.p.
2. la gravità della violazione della regola cautelare;
3. la misura della prevedibilità ed evitabilità dell’evento;
4. la condizione personale dell’agente;
5. il possesso di qualità personali utili a fronteggiare la situazione pericolosa;
6. le motivazioni della condotta.

L’analisi complessiva dei parametri indicati deve condurre a ritenere la sussistenza della colpa grave vi sia una deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato, dettato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, in altre parole quando la condotta del sanitario risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente. Diversamente potrà essere mosso un addebito per colpa lieve all’operatore quando la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall’impellenza, poiché pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia (Sez. 4, n. 16237 del 29/01/2013 - dep. 09/04/2013, Cantore, Rv. 25510501).

In conclusione, specificando ulteriormente: *“nell’apprezzamento del grado della colpa del sanitario, deve tenersi conto della natura della regola cautelare la cui inosservanza gli si rimprovera, avendo incidenza sulla maggior o minore esigibilità della condotta doverosa che egli possa limitarsi a conoscere la regola ed applicarla o, al contrario, sia chiamato a riconoscere previamente le condizioni che permettono di individuare le direttive comportamentali, che rendono doverosa l’adozione della misura, che consentono di individuare quale misura adottare”*.

Avv. Luigi Ascione

Consigliere nazionale SIOF